



***REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
ATTIVA DELLA COMUNITÀ, PER LA
PROMOZIONE DI PROCESSI DI RESILIENZA
PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE DEGLI
SPAZI URBANI, DI COESIONE SOCIALE E DI
SICUREZZA***

INDICE

	Pag.
• Capo I. Disposizioni generali (artt. 1-10)	
• Capo II. Disposizioni di carattere procedurale (artt. 11 -12)	1
• Capo III. Interventi di cura e rigenerazione degli spazi pubblici (artt. 13 - 16)	14 17
• Capo IV. Interventi di coesione e di sicurezza della comunità e processi di resilienza – progetto “Controllo del vicinato” (artt. 17-21)	
• Capo V. Interventi di cura e rigenerazione di edifici (artt. 22-23)	21
• Capo VI. Formazione (artt. 24-25)	27
• Capo VII. Forme di sostegno (artt. 26-37)	29
• Capo VIII. Comunicazione, trasparenza e valutazione (artt. 38-40)	31
• Capo IX. Responsabilità e vigilanza (artt. 41-43)	37
• Capo X. Disposizioni finali e transitorie (artt. 44-46)	40
• Modulo “A”: “adesione al patto di collaborazione per l’istituzione del “controllo del vicinato”	42 44
• Logo: “Zona controllo del vicinato”	47
• Modulo “B”: “dichiarazione sostitutiva di certificazione”	49

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura, la rigenerazione dei beni comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Resilienza: la capacità di vivere e svilupparsi, anzi di uscire rinforzati e migliorati da traumi, disagi e avversità attraverso i piccoli gesti quotidiani che rafforzano le competenze sociali che facilitano il vivere con gli altri.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Parabiago nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità ai sensi del presente regolamento.

e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità. La proposta può essere spontanea oppure formulata come risposta ad una sollecitazione del Comune.

f) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni

comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità.

g) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione e alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

h) Interventi di coesione e di sicurezza della comunità: interventi volti a promuovere migliori condizioni di libertà e di sicurezza, reale e percepita, attraverso la coesione e la cooperazione sociale della popolazione, che si sviluppano attraverso la collaborazione e la fiducia tra i vicini - con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili come le persone anziane e sole - con lo specifico obiettivo di rafforzare i legami tra i membri della comunità.

i) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

l) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

m) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettate a uso pubblico.

n) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on-line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

o) social civico: il canale di comunicazione – collegato alla rete civica - per la comunicazione diretta con l'Amministrazione da parte dei cittadini attraverso i social network.

Art. 3 **(Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché

quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4
(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni nonché attività per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà dell'organismo sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni nonché attività per la

riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 **(Patto di collaborazione)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa nonché le attività per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di

rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

4. il patto di collaborazione viene approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 6
(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7
(Interventi di coesione e di sicurezza della comunità e processi di resilienza – progetto “Controllo del Vicinato”)

1. Il Comune di Parabiago promuove
 - a. l'insieme di attività volte a migliorare le condizioni di libertà e di sicurezza, reale e percepite, attraverso la coesione e la cooperazione sociale della popolazione, che si sviluppano

attraverso la collaborazione e la fiducia tra i vicini - con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili come le persone anziane e sole - con lo specifico obiettivo di rafforzare i legami tra i membri della comunità come uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione delle aree urbane;

- b. le iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. "vicinato" e le azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;
 - c. le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l'attenzione alle vittime dei reati, l'educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità e dello Stato di diritto;
 - d. la costituzione dei cosiddetti gruppi del "Controllo del Vicinato" quale esperienza positiva di forma di coesione sociale e di promozione e diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. "vicinato" e la collettività e come strumento per la promozione dell'educazione e della formazione al civilismo, alla legalità e alla solidarietà sociale.
 - e. Il Comune di Parabiago persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita dei gruppi del "Controllo del Vicinato" quale proposta di collaborazione condivisa fra l'amministrazione e la comunità.
2. Le modalità di istituzione dei gruppi del "Controllo del Vicinato" sono disciplinate dal successivo art. 19.

Art. 8

(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 9

(Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la

riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10 **(Innovazione digitale)**

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo e del social civico competenze per la coprogettazione e realizzazione di servizi innovativi, i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali, quali la rete e il medium civici.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 11 (Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 39 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Gli interventi di coesione e di sicurezza della comunità e processi di resilienza – progetto Controllo del Vicinato sono regolamentati dal Capo IV.

6. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

7. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 12
(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 39 comma 1;
- c) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione per gli interventi di coesione e di sicurezza della comunità e processi di resilienza – progetto Controllo del Vicinato di cui al Capo IV;

d) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 l'iter procedurale è definito dal presente regolamento capo IV.

5. Nel caso di cui alla lett. d) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

6. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

7. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

8. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

9. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

10. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

11. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

12. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 13

(Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 39, comma 1.

2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 14
(Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 60 (sessanta) per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

5. L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 60 (sessanta) per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 15
(Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 60 (sessanta) per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 16
(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa,

programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - Interventi di coesione e di sicurezza della comunità e processi di resilienza – progetto Controllo del Vicinato

Art. 17

(Obiettivi del patto di collaborazione dei gruppi del “Controllo del Vicinato”)

1. Il patto di collaborazione dei gruppi del “Controllo del Vicinato” prevede tra le sue finalità la promozione
 - a. dell'insieme di attività volte a migliorare le condizioni di libertà e di sicurezza, reale e percepite, attraverso la coesione e la cooperazione sociale della popolazione, che si sviluppano attraverso la collaborazione e la fiducia tra i vicini - con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili come le persone anziane e sole - con lo specifico obiettivo di rafforzare i legami tra i membri della comunità come uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione delle aree urbane;
 - b. delle iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. “vicinato” e le azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;
 - c. delle strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l'attenzione alle vittime dei reati, l'educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità e dello Stato di diritto;

Art. 18
(Modalità di svolgimento del patto di collaborazione dei gruppi del
“Controllo del Vicinato”)

1. Le attività di cui all'art. 17 saranno svolte dai singoli cittadini che hanno sottoscritto il patto di collaborazione;
2. I singoli cittadini in presenza di situazioni di vulnerabilità da parte della popolazione anziane e sole, nonché in presenza di condizioni di degrado urbano o in contingenze di fenomeni di degrado civile, inciviltà, illiceità, criminalità e disordine urbano dovranno contattare immediatamente i servizi sociali o le forze dell'ordine per segnalare tutte quelle situazioni che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

Art. 19
(Costituzione dei gruppo del “Controllo del Vicinato”)

1. Il patto di collaborazione per l'istituzione delle zone del “Controllo del Vicinato”, di cui all'art. 7, ha per oggetto un ambito del territorio comunale che dovrà essere individuato di concerto con l'Assessore alla Sicurezza e con il referente del Servizio Autonomo della Polizia Locale nominato dal Comandante.
2. Le proposte di collaborazione possono essere promosse da parte dei cittadini che assumono il ruolo di “promotori” o da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. Il promotore una volta che ha condiviso con l'amministrazione l'ambito territoriale dove intende proporre la costituzione del “Controllo del Vicinato” organizza, in collaborazione con il Comune, incontri pubblici per l'illustrazione del progetto e raccoglie le adesioni dei cittadini, residenti nella zona individuata al comma 1, al patto di collaborazione utilizzando il modulo “A”.

4. Per l'istituzione della zona sottoposta al "Controllo del Vicinato" deve esserci almeno l'adesione del 60% (sessanta) dei cittadini residenti nell'ambito individuato al comma 3.
5. I moduli sottoscritti del patto di collaborazione da parte delle famiglie residenti nell'ambito, individuato dal comma 3, accompagnati dalla sottoscrizione dell'autocertificazione dei requisiti morali da parte del promotore (modulo "B") dovranno essere protocollati dall'amministrazione comunale.
6. Con delibera di Giunta Comunale, previa verifica della documentazione da parte degli uffici competenti, viene istituita la zona del "Controllo del Vicinato".
7. In seguito all'istituzione della zona del "Controllo del Vicinato" verrà convocata, di concerto tra il "promotore" e l'amministrazione, un'assemblea pubblica dei sottoscrittori del patto di collaborazione per la nomina del coordinatore.
8. Il coordinatore di cui al comma 7 resterà in carica per tre anni e potrà essere rieletto per non più di due volte consecutive. In caso di dimissioni anticipate si procederà alla surroga con le procedure previste dal comma 7.
9. Di concerto con il coordinatore della zona del "Controllo del Vicinato" e con l'Assessore alla Sicurezza e con il referente del Servizio Autonomo della Polizia Locale saranno individuati i punti dove collocare i cartelli che identificano la zona che ha sottoscritto il patto di collaborazione per l'istituzione delle zone del "Controllo del Vicinato"..
10. Il cartello che verrà installato è quello ufficiale dell'Associazione Nazionale del Controllo del Vicinato, di cui l'Amministrazione

Comunale ha ricevuto l'autorizzazione al suo utilizzo in data 23 giugno 2016 con prot. N. 17822/2016 rappresentato nell'allegato 1.

11. Nel caso in cui, alla scadenza del coordinatore, per due volte consecutive non si riuscirà a nominare una persona che svolga tale ruolo l'Amministrazione prenderà atto e deciderà, sentiti i sottoscrittori del patto di collaborazione, se far decadere il medesimo.

Art. 20

(I requisiti ed i compiti del promotore e dei coordinatori del gruppo del "Controllo del Vicinato")

1. Il patto di collaborazione per l'istituzione delle zone del "Controllo del Vicinato", di cui all'art. 7, prevede che tra i sottoscrittori venga individuata, ai sensi del comma 2 e 7 dell'art. 19, la figura del "promotore" e del "coordinatore".
2. Le persone che si propongono a ricoprire i ruoli di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti :
 - a. Età non inferiore a 18 anni;
 - b. Di godere dei diritti civili e politici;
 - c. Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
 - d. Non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
 - e. Non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

- f. Non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n. 205.
3. Il patto di collaborazione per l'istituzione delle zone del "Controllo del Vicinato" prevede le seguenti funzioni del "coordinatore":
- a. incoraggiare i vicini a prestare attenzione a quello che avviene nella propria area, dando indicazioni sui fenomeni da osservare con maggior attenzione;
 - b. invitare le famiglie che aderiscono al gruppo a segnalare alle Forze dell'Ordine le "anomalie" individuate nella propria area;
 - c. diffondere tra i membri del gruppo gli avvisi e gli allerta ricevuti dalle Forze dell'Ordine relativi ai furti commessi nel proprio territorio e in quelli limitrofi, sui potenziali rischi di truffe in corso, ecc.
 - d. aiutare i vicini a individuare i fattori di rischio e le vulnerabilità comportamentali, strutturali (nella propria casa e negli spazi privati) e ambientali (spazi pubblici confinanti con gli spazi privati), che favoriscono la consumazione di alcuni reati, e incoraggiarli a mettere a punto le necessarie misure di prevenzione;
 - e. tenere i contatti con gli altri Coordinatori della zona;
 - f. accogliere i nuovi vicini, spiegando le attività del gruppo di Controllo del Vicinato e incoraggiandoli ad aderire all'iniziativa.
4. L'amministrazione comunale al venir meno da parte del coordinatore dei requisiti del comma 2 darà avvio al procedimento per la contestazione della decadenza del soggetto dal ruolo di coordinatore dando a quest'ultimo la possibilità di contro-dedurre in

piena conformità al principio del contraddittorio e della difesa. . La procedura e la dichiarazione di decadenza sarà di competenza del Dirigente del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Art. 21

(consulta dei coordinatori del gruppo del "Controllo del Vicinato")

1. Il progetto del "Controllo del Vicinato" prevede la costituzione della "consulta del CdV di Parabiago" alla quale fanno parte di diritto tutti i coordinatori delle differenti zone del "Controllo del Vicinato" eletti ai sensi del comma 7 art. 19 oltre al Sindaco, all'Assessore alla Sicurezza della Città di Parabiago e il referente del Servizio Autonomo della Polizia Locale.
2. L'Assemblea della "consulta del CdV di Parabiago" viene convocata almeno ogni tre mesi dall'amministrazione.
3. Fra i coordinatori della consulta sarà eletto il "direttivo del CdV Città di Parabiago", composto da quattro componenti, ed al loro interno sarà nominato il presidente che avrà il compito di rappresentare i coordinatori cittadini. L'Assessore alla Sicurezza della Città di Parabiago è componente di diritto del Direttivo.
4. Il "direttivo del CdV Città di Parabiago" ha una durata di due anni e si possono candidare tutti i coordinatori che compongono la "consulta del CdV di Parabiago".
5. Il "direttivo del CdV Città di Parabiago" ha il compito di mantenere attivi i rapporti con i coordinatori ed in particolar modo di
 - a. fare il punto su quanto accaduto nelle singole zone relativamente ai temi di cui all'art. 17;

- b. proporre interventi volti a migliorare gli aspetti relativi alla percezione della sicurezza urbana, il decoro e la qualità della vita;
- c. collaborare nella raccolta dei dati relativi ai temi di cui all'art. 17;
- d. condividere con l'amministrazione e gli organi di Polizia Locale una progettualità volta a ridurre i danni alla sicurezza urbana, ovvero a situazioni di disagio sociale;
- e. organizzare nell'ambito della città attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cui all'art. 17;

CAPO V - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 22

(Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non

discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 23
(Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO VI - Formazione

Art. 24

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;

d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;

e) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;

b) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 25
(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO VII - Forme di sostegno

Art. 26

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle

associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

Art. 27
(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 28
(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 29
(Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 30
(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

7. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Art. 31
(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

Art. 32

(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 33
(Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO VIII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 38

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 39

(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione

o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 40

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole

confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la

cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO IX- Responsabilità e vigilanza

Art. 41 (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 42

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 43
(Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 44
(Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio

ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 45
(Sperimentazione)

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 46
(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Modulo "A"

ADESIONE AL PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL "CONTROLLO DEL VICINATO" NELL'AMBITO INDIVIDUATO DALLA SEGUENTI VIE:

Vista la proposta di adesione al patto di collaborazione per l'istituzione del "Controllo del Vicinato" da parte del promotore Sig. _____, condivisa con l'Amministrazione Comunale in data _____ prot. Nr. _____, e ritenendo il progetto illustrato interessante in quanto finalizzato a promuovere le esperienze positive delle forme di coesione sociale e di promozione e diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. "vicinato" e la collettività, come strumento per la promozione dell'educazione e della formazione del civilismo, alla legalità e alla solidarietà sociale finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza attraverso la collaborazione e la fiducia tra i vicini.

Il sottoscritto: _____

nato a _____

Il _____ residente a Parabiago in via _____ con i seguenti recapiti,

emal: _____ tel. _____

Intende sottoscrivere e proporre all' Amministrazione Comunale di Parabiago il seguente patto di collaborazione finalizzato all'istituzione del "Controllo del Vicinato" nella zona ricompresa tra le vie _____

Premesso

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che il Comune di Parabiago, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con delibera di C.C. n. XXX del XX/XX/XX che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani nonché per la riscoperta del processo di resilienza, della coesione e della sicurezza della comunità e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

obiettivi e azioni di cura condivisi

Il presente patto di collaborazione dei gruppi del "Controllo del Vicinato" prevede tra le sue finalità la promozione :

- dell'insieme di attività volte a migliorare le condizioni di libertà e di sicurezza, reale e percepite, attraverso la coesione e la cooperazione sociale della popolazione, che si sviluppano attraverso la collaborazione e la fiducia tra i vicini - con particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili come le persone anziane e sole - con lo specifico obiettivo di rafforzare i legami tra i membri della comunità come uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione delle aree urbane;
- delle iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. "vicinato" e le azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;
- delle strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l'attenzione alle vittime dei reati, l'educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità e dello Stato di diritto;

modalità di svolgimento

- L'attività di cui ai punti precedenti saranno svolte dai singoli cittadini che sottoscrivono il presente patto di collaborazione;
- I singoli cittadini sottoscrittori del presente patto in presenza di situazioni di vulnerabilità da parte della popolazione anziane e sole, nonché in presenza di condizioni di degrado urbano o in contingenze di fenomeni di degrado civile, inciviltà, illiceità, criminalità e disordine urbano dovranno contattare

immediatamente i servizi sociali o le forze dell'ordine per segnalare tutte quelle situazioni che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

modalità di collaborazione

le parti si impegnano ad operare :

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione;

si impegna a

- svolgere le attività oggetto del presente documento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio nr. XXX del XX/XX/XX ed in particolar modo quanto indicato al Capo IV;

forme di sostegno

- il Comune, come previsto dall'art. 19 comma 10, al raggiungimento delle adesioni al patto di collaborazione di almeno il 60% dei residenti, delimiterà l'ambito oggetto del presente patto di collaborazione attraverso il posizionamento del cartello ufficiale dell'Associazione Nazionale del Controllo del Vicinato;

Per quanto non espressamente indicato vale il Regolamento Comunale "....."

Parabiago li, _____

Il sottoscrittore (nome e cognome)



MODULO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/ _____
c.f. _____
nato a _____ (____) il ____/____/____,
residente a _____ (____)
in Via/Piazza _____ n° _____

In qualità di:

- Promotore
- Coordinatore

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- b. Età non inferiore a 18 anni;
- c. Diritti civili e politici;
- d. Buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto e assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- e. Non essere stato/a denunciato/a o condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- f. Non essere sottoposto/a né essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione, ovvero destinatario/a di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- g. Non essere aderente o essere stato/a aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993 n. 205.

Luogo/data _____

Firma _____

PER ESTESO E LEGGIBILE

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.